




Comune di FOSSACESIA

Piano Demaniale Marittimo Comunale



ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE	Delibera C.C. n° 55 del 25/10/2011
DEPOSITO SEGRETERIA COMUNALE	Dal 15/11/2011
CONFERENZA DEI SERVIZI	Del 24/01/2012
PARERE S.U.P.	Parere n° 4164 del 26.01.2012
APPROVAZIONE DEFINITIVA CONSIGLIO COMUNALE	Delibera C.C. n°29 del 09.08.2012

**AGGIORNAMENTO AI PARERI
SOVRAORDINATI ACQUISITI IN
SEGUITO ALLA C.d.S. DEL 24.01.2012
ED ALLE OSSERVAZIONI CONTRODEDOTTE
DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL 09.08.2012**



STUDIO BONA



SISTEMA DI QUALITA'
UNI EN ISO 9001-2008
Certificato n. 3601/2



Via Petragnani n°8 - Lanciano (CH) - ITALIA - tel. 0872 49674 - fax. 0872 45642 - P.IVA: 01642240699 - E-mail: mail@studiobona.it

ALLEGATO	A02	ALLEGATI	DATA : 19.05.2011
			AGGIORN. : 24.10.2012
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE			SCALA : _____
			DIMENS. : _____
			N° FOGLI : _____

COLLABORATORE:

dott. Arch. Eugenio Ciccocioppo

I PROGETTISTI

dott. ing. Italo BONA

dott. Arch. Simone Bona

3291 PD 00 UR XXX RLT 9 1A 0511 SB 1 .PDF

Questo elaborato è di proprietà dello STUDIOBONA ed è protetto a termini di legge

PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ADEGUATE ALLE OSSERVAZIONI ED AI PARERI DEGLI ENTI

INDICE

Art.1.	Ambito di applicazione	3
Art.2.	Modalita' di Approvazione.....	4
Art.3.	Validita' del Piano	4
Art.4.	Attuazione	5
Art.5.	Ambiti	6
Art.6.	Suddivisione dell' Arenile	13
Art.7.	Interventi	13
Art.8.	Tempi d' Attuazione	14
Art.9.	Impianti e Attrezzature insistenti sull'Arenile	15
Art.10.	Tipologie d'Innesadimento	15
Art.11.	Attivita' Consentite	16
Art.12.	Utilizzazione delle Zone Libere	17
Art.13.	Utilizzazione delle zone destinate a Concessioni Demaniali Balneari con strutture fisse	18
Art.14.	Utilizzazione delle zone destinate a Concessioni Demaniali Balneari senza strutture fisse con strutture mobili (Ombreggi).....	21
Art.15.	Utilizzazione delle Zone Speciali	24
Art.16.	Area Riservata a Stabilimento con Requisiti di Eccellenza:.....	24
Art.17.	Aree Riservate a Stabilimenti Balneari con Destinazioni Particolari	25
Art.18.	Ombreggio	26
Art.19.	Trabocchi	27
Art.20.	Attrezzatura della Scogliere	27
Art.21.	Materiali e Finiture	28
	1. Strutture.....	28
	2. Pavimentazioni.....	29
	3. Rivestimenti e finiture	29

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ADEGUATE ALLE OSSERVAZIONI ED AI PARERI DEGLI ENTI



4. Serramenti	29
5. Colori	30
Art.22. Abbattimento Barriere Architettoniche.....	31
Art.23. Cartellonistica	31
Art.24. Accesso tra concessioni	32
Art.25. Ampliamento e/o modifica delle concessioni	32
Art.26. Concessioni preesistenti.....	32
Art.27. Divieto di recinzioni	32
Art.28. Funzioni di vigilanza e controllo	32
Art.29. Modalità di rilascio delle concessioni.....	32
Art.30. Norme di chiusura.....	33
Scheda Tecnica A	34
Scheda Tecnica B.....	35
Scheda Tecnica C.....	36



Comune di Fossacesia
Provincia di Chieti

PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

lett. i) art 19 L.R. 18/83

Art.1. Ambito di applicazione

1. Il presente Piano del Demanio Marittimo Comunale (di seguito PDMC) individua la destinazione delle aree del demanio marittimo comprese nel territorio comunale e ne disciplina le modalità di utilizzazione in conformità al Piano del Demanio Marittimo Regionale (di seguito PDMR).
2. L'ambito di intervento del Piano è l'area demaniale così come definita dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento, cioè quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti dell'area demaniale non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private.
3. La spiaggia, quindi, può essere costituita da un'estensione variabile, che l'Autorità Marittima può di volta in volta fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda.
4. Ai sensi dell'art. n. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico.
5. I limiti dell'area demaniale marittima, nel presente Piano, sono costituiti dalla linea di battigia verso Est e dalle delimitazioni verso Ovest rilevabili sul posto come il corpo stradale e/o le proprietà private.
6. Il presente Piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo, del Comune e dove la larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso. I limiti delle proprietà demaniale e comunale sono riportati negli elaborati grafici del Piano.



Art.2. Modalita' di Approvazione

1. Le procedure di formazione approvazione del piano demaniale comunale sono definite dagli artt. 20 e 21 della L.R. 18/83, nel testo vigente.
2. Alla conferenza dei servizi prevista dai precitati artt. 20 e 21 della L.R. 18/83, nel testo vigente, devono essere convocati i Servizi regionali Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreativo e Opere Marittime e Qualità delle acque, il servizio BB.AA., l'Autorità marittima locale, la Sezione Urbanistica Provinciale ed eventuali altri Enti interessati.
3. Il piano demaniale marittimo comunale, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, è un vero e proprio strumento urbanistico attuativo, che deve essere approvato dal Comune.
4. Tale piano disciplina l'assetto di zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Art.3. Validita' del Piano

1. Essendo il PDMC, sostanzialmente equiparato ad un piano particolareggiato i tempi di attuazione e validità sono quelli dei piani attuativi ai sensi della L.R. 18/83 nel testo vigente.
2. *Le sue previsioni hanno efficacia esclusivamente all'interno della perimetrazione dell'area demaniale marittima così come individuata nella tavola 2¹*
3. Il presente Piano della Spiaggia si compone dei seguenti elaborati:
 - 1a. analisi dell'andamento morfologico e classificazione tipologica
livello del rischio erosione della costa **1:5.000**
 - 1b. analisi della linea di costa qualità delle acque di balneazione **1:5.000**
 2. individuazione area di intervento **1:5.000**
 3. analisi dei profili della costa **1:5.000**
sezioni indicative
 4. rilievo fotografico

¹ Comma aggiunto in accoglimento dell'osservazione n.2 e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA, oltre che del parere del Settore Urbanistica della Provincia di Chieti.



5. piano regolatore generale **1:2.000**

Proposte come indicazione per la razionalizzazione del sistema infrastrutturale, ambientale ed insediativo.

6a. stato di fatto: sistema infrastrutturale **1:2.000**

6b. stato di fatto: sistema ambientale **1:2.000**

6c. stato di fatto: sistema insediativo **1:2.000**

7. sottoservizi (stato di fatto) **1:2.000**

8a. stato di progetto: sistema infrastrutturale **1:2.000**

8b. stato di progetto: sistema ambientale **1:2.000**

8c. stato di progetto: sistema insediativo **1:2.000**

9. sovrapposizione dei sistemi_zonizzazione generale **1:2.000**

10. *Sovrapposizione con il piano vigente²*

Allegati

A01. Relazione tecnica

A02. Norme Tecniche di Attuazione

A03. Quadro sinottico riassuntivo

Art.4. Attuazione

1. Nell'ambito di ciascun settore, in conformità degli elaborati grafici di progetto, il Piano si attua:
 - con intervento pubblico, per le opere di urbanizzazione e le attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, attraverso la redazione di studi particolareggiati o progetti esecutivi, predisposti dal Comune.
 - con intervento di privati o enti, attraverso progetti esecutivi, redatti a cura dei titolari di concessione demaniale, soggetti al rilascio di permesso di costruire o alla Denuncia di Inizio Attività, secondo quanto previsto dal vigente R.E.C. e dalla normativa in materia.
2. Gli impianti tecnologici e/o di urbanizzazione dovranno essere realizzati prima o contemporaneamente all'esecuzione degli stabilimenti previsti nel piano, dando

² Tavola aggiunta su richiesta della Sezione Urbanistica della Provincia di Chieti



comunque priorità alla rimozione delle situazioni di degrado ricomprese nel perimetro del piano, quali strutture ed elementi fatiscenti ed in disuso presenti sull'arenile e/o strutture di materiali inquinanti o fortemente in contrasto con l'ambiente.

3. Gli interventi edilizi nelle aree ricadenti all'interno del Piano dovranno rispettare le prescrizioni delle presenti norme tecniche, quelle degli elaborati grafici di progetto del Piano, quelle del P.R.G. vigente ed adottato, del Regolamento Edilizio Comunale, del Piano Demaniale Regionale, del Piano Paesistico Regionale, del Regolamento Comunale di Igiene.
4. Dovranno inoltre essere acquisiti tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni dei competenti uffici comunali, regionali e dello Stato, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30/3/1942 e successive modificazioni e integrazioni, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 15/2/1952, della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/5/2001, e da altre norme statali o regionali in materia di interventi su aree del Demanio Marittimo. Per l'esecutività del Piano Demaniale Comunale dovrà essere redatto ed approvato specifico regolamento.

Art.5. Ambiti

1. Il litorale comunale è suddiviso in 6 ambiti:

Ambito 1. "Cavalluccio" : Zona demaniale marittima del territorio comunale a confine con il Comune di Rocca San Giovanni, delimitata a nord dal fosso S.Tommaso ed a sud dall'estremità della scogliera artificiale parallela alla costa, tutta caratterizzata da scogliera bassa e da ridottissime spiaggette.

Sono esistenti le seguenti concessioni:

- (CbE1) concessione esistente per la balneazione "Cavalluccio" (Lunghezza= ml.25, Superficie=mq.250)
- Trabocco di "punta Palombo" (224/1999)

In tale zona l'Amministrazione Comunale:

- a. Non prevede il rilascio di alcuna nuova concessione diretta per la realizzazione di stabilimenti balneari oltre a quelle esistenti.
- b. Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 36 e seguenti del Codice della Navigazione nonché dell'art. 8 del P.D.M.R., si riserva la possibilità di dare in concessione tratti di costa che si dovessero creare a seguito della realizzazione di opere di difesa della costa stessa proposte da privati, nei modi e nei tempi che verranno stabiliti e regolamentati dall'Amministrazione Pubblica, così come previsto dalla Legge Finanziaria Nazionale. La superficie minima del 20% della nuova costa dovrà essere riservata a spiaggia libera.



- c. Si impegna a migliorare l'accesso a mare, potenziando i parcheggi esistenti e previsti nel PRG, e potenziando i sentieri che da essi giungono a mare.
- d. ~~Permette, sui terreni privati a ridosso dell'area demaniale, l'inserimento stagionale (soggetto ad autorizzazione dell'UTC sentita la Capitaneria di Porto) di piattaforme lignee removibili a fine stagione secondo i tipi indicati nella Scheda Tecnica A.³~~

Ambito 2. "Fuggitella": Zona demaniale marittima del territorio comunale delimitata a nord dall'Ambito 1 ed a sud dal lato nord dalla Concessione Czs (concessione zona speciale).

È caratterizzato da spiaggia sabbiosa-ciottolosa di profondità variabile.

Sono esistenti le seguenti concessioni:

- **Trabocco** (rif. 427/2002)

E' previsto il rilascio:

- n.1 concessione riservata ad ombreggio per attività ricettive e ~~pararicettive~~⁴ (CoN1): (Lungh.=ml.50 m, Sup.=mq.1315)⁵

Tutto il resto dell'arenile è destinato a spiaggia libera, anch'essa -come previsto dal PDMR- attrezzata dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone portatori di handicap.

Sono a carico del richiedente la concessione le opere di urbanizzazione primaria (condotte elettriche, acque bianche e nere) occorrenti all'allaccio alle urbanizzazione primaria esistenti, come da indicazioni riportate negli elaborati grafici allegati al presente PDMC. Le stesse, dovranno essere stabilite e definite al momento della richiesta di concessione, e far parte integrante della stessa.

In tale zona l'Amministrazione Comunale si impegna a porre in essere interventi finalizzati a migliorare la fruibilità, da parte della collettività, dei parcheggi e degli accessi al mare esistenti e di previsione nel presente piano: tali interventi non prevedono l'utilizzazione di cemento, né incideranno nelle zone interessate sotto il profilo planivolumetrico.

Parimenti l'Amministrazione dovrà predisporre gli apprestamenti per lo smaltimento delle acque bianche reflue, se immesse nei collettore fognario o in apposite vasche ed in tal caso vi deve essere la possibilità dell'accesso sulla spiaggia dei mezzi per il ritiro dei reflui - presenza di raccoglitori di rifiuti urbani prodotti in spiaggia, privilegiando la

³ Comma eliminato in accoglimento delle osservazioni n.2, 4/2 e 4/4 e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA, oltre che del parere del Settore Urbanistica della Provincia di Chieti.

⁴ eliminato in accoglimento dell'osservazione n. 4/24 e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA

⁵ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/3 e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA



raccolta differenziata⁶

~~In tale zona l'Amministrazione Comunale permette, sui terreni privati a ridosso dell'area demaniale, l'inserimento (soggetto ad autorizzazione dell'UTC sentita la Capitaneria di Porto), limitatamente alla stagione balneare, di piattaforme lignee removibili a fine stagione secondo i tipi indicati nella *Scheda Tecnica A*.⁷~~

Ambito 3. "Vecchia stazione" Zona demaniale marittima del territorio comunale delimitata a nord dall'Ambito 2 sul limite nord della concessione zona speciale ed a sud dal lato nord del pennello imbonitore immediatamente a sud della vecchia stazione ferroviaria. E' caratterizzato da spiaggia sabbiosa-ciottolosa di profondità variabile.

Sono esistenti le seguenti concessioni:

- (CN): (Lungh.=ml. 90, Sup.=mq.1050) riservata al circolo nautico. È prevista la possibilità di realizzare un pontile galleggiante con possibilità di attracco per imbarcazioni previo rilascio, nei modi di legge, di apposita concessione demaniale e delle relative autorizzazioni.⁸
- Il tratto di mare antistante e compreso tra la linea di costa e la scogliera frangiflutti è interdetta alla balneazione.⁹

E' previsto il rilascio:

- (CbEc): (Lungh.=ml. 50, Sup.=mq.2090) area riservata a stabilimento con requisiti di eccellenza.¹⁰
- n. 1 Nuova concessione balneare (CbN2) (Lungh.=ml. 50, Sup.=mq.2224)¹¹

⁶ Comma aggiunto come da osservazioni della Capitaneria di Porto

⁷ Comma eliminato in accoglimento delle osservazioni n.2, 4/2 e 4/4 e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA

⁸ Frase aggiunta come da osservazioni della Capitaneria di Porto

⁹ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/5

¹⁰ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/5

¹¹ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/5



Tutto il resto dell'arenile è destinato a spiaggia libera, anch'essa -come previsto dal PDMR- attrezzata dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone portatori di handicap.

Sono a carico del richiedente la concessione le opere di urbanizzazione primaria (condotte elettriche, acque bianche e nere) occorrenti all'allaccio alle urbanizzazione primaria esistenti, come da indicazioni riportate negli elaborati grafici allegati al presente PDMC. Le stesse, dovranno essere stabilite e definite al momento della richiesta di concessione, e far parte integrante della stessa.

In tale zona l'Amministrazione Comunale si impegna a porre in essere interventi finalizzati a migliorare la fruibilità, da parte della collettività, dei parcheggi e degli accessi al mare esistenti e di previsione nel presente piano: tali interventi non prevedono l'utilizzazione di cemento, né incideranno nelle zone interessate sotto il profilo planivolumetrico.

In tale zona, inoltre, vista la particolare orografia, è consigliabile che le strutture di servizio alla Nuove concessioni siano di tipo "ipogeo" secondo i tipi indicati nella *Scheda Tecnica B* e nel successivo Art.13.

Ambito 4. "Lungomare Nord" Zona demaniale marittima del territorio comunale delimitata a nord dall'Ambito 3 ed a sud dal limite nord della Concessione balneare Esistente CbE4 .

Abbraccia tutta la parte già urbanizzata ed attrezzata del litorale ed è caratterizzato da spiaggia ciottolosa di profondità variabile.

Sono presenti due pennelli imbonitori perpendicolari alla spiaggia ed un sito testimonialmente sede di un vecchio trabocco.

Sono esistenti le seguenti concessioni:

- (CbE2) conc. esistente per la balneazione "Levante" (L=ml.50, S=mq.1000).
- (CbE3) conc. esistente per la balneazione "Sirenella" (L=ml.60, S=mq.1140).

E' previsto il rilascio:

- n.1 concessione riservata ad ombreggio per attività ricettive e ~~para ricettive~~¹²-(CoN2): (Lungh.=ml.50, Sup.=mq.1177).¹³
- ~~n.3 Nuove concessioni per attrezzature su scogliere~~
- ~~n.1 Nuova concessione per la ricostruzione del trabocco~~¹⁴

Tutto il resto dell'arenile è destinato a spiaggia libera, anch'essa -come previsto dal

¹² Eliminato in accoglimento dell'osservazione n. 4/24 e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA

¹³ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/6 e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA

¹⁴ Eliminato in accoglimento dell'osservazione n. 4/7 e 4/8 e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA



PDMM- attrezzata dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone portatori di handicap.

Sono a carico del richiedente la concessione le opere di urbanizzazione primaria (condotte elettriche, acque bianche e nere) occorrenti all'allaccio alle urbanizzazione primaria esistenti, come da indicazioni riportate negli elaborati grafici allegati al presente PDMM. Le stesse, dovranno essere stabilite e definite al momento della richiesta di concessione, e far parte integrante della stessa.

In tale zona l'Amministrazione Comunale si impegna a porre in essere interventi finalizzati a migliorare la fruibilità, da parte della collettività, dei parcheggi e degli accessi al mare esistenti e di previsione nel presente piano: tali interventi non prevedono l'utilizzazione di cemento, né incideranno nelle zone interessate sotto il profilo planivolumetrico.

Parimenti l'Amministrazione dovrà predisporre gli apprestamenti per lo smaltimento delle acque bianche/reflue, se immesse nei collettore fognario o in apposite vasche ed in tal caso vi deve essere la possibilità dell'accesso sulla spiaggia dei mezzi per il ritiro dei reflui - presenza di raccoglitori di rifiuti urbani prodotti in spiaggia, privilegiando la raccolta differenziata.¹⁵

~~In tale zona l'Amministrazione Comunale permette, mediante l'affidamento con procedura di evidenza pubblica, nei siti indicati nella **Tavola 8C** la ricostruzione di un trabocco e l'inserimento sulle scogliere esistenti (soggetto ad autorizzazione dell'UTC sentita la Capitaneria di Porto e l'Ufficio Regionale Opere Marittime), limitatamente alla stagione balneare, di attrezzature lignee removibili a fine stagione secondo i tipi indicati nella **Scheda Tecnica C** e nel successivo Art 20^{16,17}~~

Ambito 5. "Lungomare Sud" Zona demaniale marittima del territorio comunale delimitata a nord dall'Ambito 4 sul limite nord della Concessione balneare Esistente CbE4 ed a sud in corrispondenza dell'inizio della Riserva Regionale "Lecceta di Torino di Sangro". Abbraccia tutta la parte parzialmente attrezzata del litorale ed è caratterizzato da spiaggia ciottolosa di profondità variabile con alle spalle terreni privati.

Sono esistenti le seguenti concessioni:

- (CbE4) conc. esistente per la balneazione "Azzurra" (L=ml.60, S=mq.2400).
- (CbE5) conc. esistente per la balneazione "Gabbiano" (L=ml.50, S=mq.2075).

¹⁵ Comma aggiunto come da osservazioni della Capitaneria di Porto

¹⁶ ~~CFR. "Le linee guida finalizzate all'utilizzo turistico balneare sostenibile dei pennelli frangiflutti previsti nei progetti R.I.C.A.MA. - CIPE"~~

¹⁷ Comma eliminato in accoglimento dell'osservazione n. 4/8 e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA



- (CbE6) conc. esistente per la balneazione "Conchiglia" (L=ml.50, S=mq.4414).
- (CbE7) conc. esistente per la balneazione "Galetta" (L=ml.50, S=mq.4500).

E' previsto il rilascio:

- n. 1 Nuova concessione balneare (CbN3) (L=ml.50, S=mq.2560).¹⁸
- n. 1 Nuova concessione balneare (CbN4) (L=ml.50, S=mq.4065).¹⁹
- n. 1 Nuova concessione balneare (CbN5) (L=ml.50, S=mq.2980).²⁰
- n. 1 Nuova concessione balneare (CbN6) (L=ml.50, S=mq.2886).²¹
- n. 1 Nuova concessione balneare (CbN7) (L=ml.50, S=mq.2579).²²
- n. 1 Nuova conc. per Sport Acquatici balneare (Csa) (L=ml.50, S=mq.3341).²³ Il Concessionario dovrà realizzare un corridoio di lancio previa autorizzazione dell'Autorità Marittima;²⁴
- n. 1 Nuova concessione riservata alla Forza Armate ed associazioni (CbF) (L=ml.50, S=mq.2260).
- n. 1 Nuova concessione per Stabilimenti accessibili agli animali domestici (Ca) (L=ml.20, S=mq.913).
- n.1 concessione riservata ad ombreggio per attività ricettive ~~e para-ricettive~~ (CoN3) (L=ml.50, S=mq.3700).²⁵
- n.1 concessione riservata ad ombreggio per attività ricettive ~~e para-ricettive~~ (CoN4) (L=ml.50, S=mq.2410).²⁶

¹⁸ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/9

¹⁹ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/12

²⁰ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/12

²¹ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/13

²² Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/18

²³ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 5/2 e 6/2

²⁴ Frase aggiunta come da osservazioni della Capitaneria di Porto

²⁵ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/11

²⁶ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/14



- n.1 concessione riservata ad ombreggio per attività ricettive e ~~para-ricettive~~ (CoN5) (L=ml.50, S=mq.2351).²⁷
- n.1 concessione riservata ad ombreggio per attività ricettive e ~~para-ricettive~~ (CoN6) (L=ml.50, S=mq.2430).²⁸
- n.1 concessione riservata ad ombreggio per attività ricettive e ~~para-ricettive~~²⁹ (CoN7) (L=ml.50, S=mq.2532).³⁰

Tutto il resto dell'arenile è destinato a spiaggia libera, anch'essa -come previsto dal PDMR- attrezzata dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone portatori di handicap.

Sono a carico del richiedente la concessione le opere di urbanizzazione primaria (condotte elettriche, acque bianche e nere) occorrenti all'allaccio alle urbanizzazione primaria esistenti, come da indicazioni riportate negli elaborati grafici allegati al presente PDMC. Le stesse, dovranno essere stabilite e definite al momento della richiesta di concessione, e far parte integrante della stessa.

In tale zona l'Amministrazione Comunale si impegna a porre in essere interventi finalizzati a migliorare la fruibilità, da parte della collettività, dei parcheggi e degli accessi al mare esistenti e di previsione nel presente piano: tali interventi non prevedono l'utilizzazione di cemento, né incideranno nelle zone interessate sotto il profilo planivolumetrico.

Parimenti l'Amministrazione dovrà predisporre gli apprestamenti per lo smaltimento delle acque bianche reflue, se immesse nei collettore fognario o in apposite vasche ed in tal caso vi deve essere la possibilità dell'accesso sulla spiaggia dei mezzi per il ritiro dei reflui - presenza di raccoglitori di rifiuti urbani prodotti in spiaggia, privilegiando la raccolta differenziata.³¹

In tale zona l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere la minore occupazione possibile dell'area demaniale con strutture fisse, attraverso l'incentivazione di creazione dei servizi alla balneazione sui terreni alle spalle dell'area.

Ambito 6. "Area Naturalistica e Porticciolo" Zona demaniale marittima del territorio

²⁷ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/15

²⁸ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/16

²⁹ Eliminati in accoglimento dell'osservazione n. 4/24 e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA

³⁰ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/17

³¹ Comma aggiunto come da osservazioni della Capitaneria di Porto



comunale delimitata a nord dall'Ambito 5 ed a sud dalla foce del fiume "Sangro"

In tale zona l'Amministrazione Comunale:

- a. Non prevede il rilascio di alcuna nuova concessione diretta per la realizzazione di stabilimenti balneari oltre a quella esistente per il porto turistico.
- b. Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 36 e seguenti del Codice della Navigazione nonché dell'art. 8 del P.D.M.R., si riserva la possibilità di dare in concessione tratti di costa che si dovessero creare a seguito della realizzazione di opere di difesa della costa stessa proposte da privati, nei modi e nei tempi che verranno stabiliti e regolamentati dall'Amministrazione Pubblica, così come previsto dalla Legge Finanziaria Nazionale. La superficie minima del 20% della nuova costa dovrà essere riservata a spiaggia libera.
- c. Si impegna a migliorare l'accesso a mare, potenziando i parcheggi esistenti e previsti nel PRG, e potenziando i sentieri che da essi giungono a mare.

Art.6. Suddivisione dell'Arenile

1. All'interno di ciascun ambito del litorale, l'arenile è organizzato in zone, in relazione al loro utilizzo (zone libere, zone destinate a concessioni demaniali, zone speciali).
2. Le zone sono così definite:
 - zone libere: in tali zone non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'installazione di qualsivoglia impianto balneare. Gli usi consentiti delle zone libere e le strutture ivi realizzabili sono indicati all'art. 12- Utilizzazione delle zone libere.
 - zone destinate a concessioni demaniali: in tali zone, che vanno dal limite a monte della spiaggia fino a 5 metri dalla battigia, individuate negli elaborati grafici di progetto del Piano, destinate alla fruizione turistica dell'arenile è possibile l'installazione di strutture fisse e mobili secondo quanto indicato agli art.13-14 - Utilizzazione delle zone destinate a concessioni demaniali.
 - zone speciali: tali aree demaniali comprendono le zone destinate all'alaggio, alla sosta e al varo delle imbarcazioni da pesca e da diporto, e sport acquatici, come individuate sulla Tav. "Planimetria di Progetto - Catastale".

Art.7. Interventi

1. Gli interventi edificatori possibili per ciascuna zona in cui è organizzato l'arenile sono indicati negli articoli: 12 - Utilizzazione delle zone libere, 13 - Utilizzazione



delle zone destinate a concessioni demaniali con strutture fisse, 14 - Utilizzazione delle zone destinate a concessioni demaniali senza strutture fisse, 15 - Utilizzazione delle zone speciali.³²

2. Gli interventi sono attuati nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, edilizia, impiantistica, sanitaria ecc., previo rilascio del relativo permesso di costruire, o presentazione di altro titolo³³ di inizio attività, secondo quanto previsto dal vigente R.E.C. e dalle N.T.A. vigenti e dal D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modificazioni e integrazioni (T.U. per l'Edilizia).
3. Gli interventi assentibili sono suddivisi in:
 - a) Manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione;
 - b) Nuove costruzioni;
 - c) Ristrutturazione edilizia innovativa
 - d) Demolizione con o senza nuova edificazione (ricostruzione)

Art.8. Tempi d'Attuazione

1. Gli interventi di cui al comma 3, lettera a) del precedente articolo possono essere attuati fin dalla data di adozione del presente piano, senza la necessità di adeguare l'intera struttura a quanto previsto dallo stesso.
2. Gli interventi indicati al comma 3, lettera c) e lettera d) del precedente articolo possono essere realizzati solo prevedendo l'adeguamento dell'intera struttura a quanto previsto nel presente piano, con la possibilità di conservare la superficie coperta esistente.
3. Le nuove costruzioni di cui al comma 3, lettera b) del precedente articolo devono essere conformi alle previsioni del presente piano.
4. I manufatti realizzati, se regolarmente autorizzati e/o condonati, in caso di interventi, potranno mantenere le attività già in atto e le superfici esistenti.
5. Sono assentibili, altresì, gli interventi di cui al comma 3 lett..a) c) e d) dell'articolo precedente, sui manufatti esistenti non connessi direttamente all'attività balneare, ma rientranti nella tipologia di cui alla lett.c) del precedente art.8, regolarmente autorizzati e/o condonati, con il mantenimento della superficie coperta, l'altezza e l'occupazione del fronte esistenti. E' possibile, qualora si renda necessario, l'

³² Riferimenti corretti in accoglimento dell'osservazione n. 4/20, oltre che del parere del Settore Urbanistica della Provincia di Chieti.

³³ Correzione come da parere del Settore Urbanistica della Provincia di Chieti.



introduzione di elementi, anche strutturali, finalizzati alla rifunzionalizzazione della struttura ai fini igienico-sanitari, all'adeguamento alle norme di sicurezza (impiantistica, antincendio, ecc.) e nel rispetto della L.626/94. Tali elementi innovativi non dovranno in alcun modo ostacolare l'accesso alla spiaggia e la visibilità del mare.

Tali interventi potranno essere assentiti sempre nel rispetto delle norme del P.D.M.R.

6. Le recinzioni esistenti, non autorizzate e/o non condonate, o legittime ma soggette ad interventi, devono essere rimosse.
7. La realizzazione dei varchi sul limite di demarcazione dell'arenile del demanio marittimo³⁴, ove esista, sarà oggetto di intervento a cura dell'Amministrazione Comunale, previa progettazione unitaria. Le previsioni del Piano sono meramente indicative, al fine di garantire normalmente un accesso libero per ogni concessione.

Art.9. Impianti e Attrezzature insistenti sull'Arenile

1. Per quanto attiene al tipo si definiscono:
 - COMUNI: le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, muretti, varchi, ecc....;
 - SINGOLI: le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali: cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti, etc.
2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature si definiscono: strutture fisse quelle che, pur eventualmente avendo carattere di amovibilità, a fine stagione non sono rimosse, strutture mobili quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.
3. Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre.

Art.10. Tipologie d'Insediamiento

1. Le tipologie di insediamento sono:
 - a. stabilimenti balneari con impianti mobili;
 - b. stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili;

³⁴ Correzione come da osservazioni della Capitaneria di Porto



- c. servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività in forma indipendente e lo ricompresa negli stabilimenti balneari;
 - d. impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;
 - e. impianti termali o per cure;
 - f. punti di alaggio barche;
 - g. servizio di noleggio natanti ed imbarcazioni;
 - h. uso di specchi acquei;
 - i. infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio;
 - j. pontili a mare;
 - k. empori commerciali per articoli da mare;
 - l. strutture turistico ricettive all'aria aperta;
 - m. servizi di ombreggio (attrezzatura balneare), senza impianti fissi e mobili, per strutture ricettive-pararicettive costiere;
 - n. trabocchi, travocchi e caliscendi;
 - o. Circoli nautici;
 - p. riserve naturali, zone di pregio ambientale (S.I.C. - biotopi) e/o zone di riproduzione/dimora di fauna e flora protetta segnalate dalle Associazioni ambientaliste;
2. La concessione può essere rilasciata per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie tra loro compatibili.

Art.11. Attivita' Consentite

1. All'interno degli stabilimenti balneari, potranno svolgersi le seguenti attività:
- a) ristorante, bar, gelateria, paninoteca, pizzeria, parco giochi e attrezzature sportive.
 - b) attrezzature commerciali e artigianali, complementari all'attività turistico-balneare.
 - c) rivendite di giornali, ambulante, servizi di supporto all'attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni, baby sitting, ecc.



Art.12.Utilizzazione delle Zone Libere

1. Le zone libere comprendono ~~L'arenile libero~~ il demanio marittimo³⁵ adiacente alla battigia, i corridoi di transito perpendicolari alla litoranea e le spiagge libere.
2. L'arenile libero ha dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva.
3. Sull'~~arenile libero~~ demanio marittimo³⁶ non sono ammesse installazioni di alcun tipo. In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze della ~~Capitaneria di Porto competente~~ G.R.A.³⁷ riguardanti l'arenile libero e i percorsi di accesso al mare.
4. Per ogni concessione dovranno essere lasciati liberi uno spazio di almeno cinque metri lineari tra le diverse concessioni per il libero accesso al mare cioè un corridoio di libero transito a carico di entrambi i confinanti per ml. 2,5 ciascuno, per consentire il libero accesso al mare dei bagnanti e di eventuali soccorsi. Tali percorsi dovranno condurre, senza salti di quota e senza soluzione di continuità, sino al limite a monte dell'arenile libero.
5. Facendo salve le concessioni demaniali balneari esistenti, comprensive di spiagge concesse per altri usi, è prevista la riserva del 56% (riferita ai metri quadri totali di spiaggia) destinata a spiaggia libera.
6. Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere. In tali zone, con esclusione dei corridoi di accesso al mare, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio od altre attrezzature similari amovibili comunque denominate, che dovranno essere rimossi al tramonto del sole.
7. L'amministrazione comunale dovrà dotare le zone libere dei servizi minimi necessari. I servizi minimi devono essere realizzati con strutture fisse solo per servizi igienici e mobili per gli altri servizi e non possono coprire più del 1% del totale dell'area destinata a spiaggia libera con un massimo di mq. 12 e la superficie comunque pavimentata non può superare il 5% dell'area destinata a spiaggia libera. Si dovranno realizzare n. 2 servizi igienici, distinti per uomini e donne, uno dei quali con caratteristiche tecniche tali da permettere l'accesso ai diversamente abili. Dovranno essere inoltre garantiti gli apprestamenti per lo smaltimento delle acque bianche reflue, se immesse nei collettore fognario o in apposite vasche ed in tal caso vi deve essere la possibilità dell'accesso sulla spiaggia dei mezzi per il ritiro dei reflui - presenza di raccoglitori di rifiuti urbani prodotti in spiaggia,

³⁵ Correzione come da osservazioni della Capitaneria di Porto

³⁶ Correzione come da osservazioni della Capitaneria di Porto

³⁷ Correzione come da osservazioni della Capitaneria di Porto



privilegiando la raccolta differenziata.³⁸

8. L'Amministrazione Comunale dovrà assicurare l'agevole accessibilità della spiaggia libera anche a persone portatrici di handicap.
9. compatibilmente con le esigenze di balneazione, le aree libere possono essere utilizzate per manifestazioni turistico-commerciale di carattere temporaneo con installazione di impianti mobili durante e fuori la stagione balneare, ovvero per la installazione di parchi giochi, attrazioni spettacoli viaggianti, attività di commercio a posto fisso e in forma itinerante, da individuare con appositi atti di Giunta Comunale, previo rilascio, nei modi di legge, delle relative autorizzazioni.³⁹

Art.13.Utilizzazione delle zone destinate a Concessioni Demaniale Balneari con strutture fisse

1. Nelle zone destinate a concessioni demaniale balneari la massima estensione del fronte delle stesse non può superare i 50,00 ml., sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore. Sono fatti salvi i frazionamenti di concessioni, esistenti alla data d'adozione del presente piano, che determinino nuove concessioni con fronte mare superiore a detto limite di 50,00 ml.
2. Nei tratti di arenile con profondità superiore a 100,00 ml. possono essere consentite concessioni retrostanti quelle a fronte mare.
3. Negli arenili a scarsa profondità o interessati dal fenomeno dell'erosione, dove possibile, il fronte della concessione può essere portato fino a ml.100,00 per il solo periodo di durata del fenomeno, e previa acquisizione dell'assenso preliminare del competente Servizio Regionale.
4. La percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 20% dell'area concessa con una superficie massima di mq 250. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.
5. La percentuale di superficie copribile con volumi e tettoie, è del 20% dell'area in concessione, con una superficie coperta massima di mq 250. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo. Le aree coperte da tende ombreggianti non potranno essere superiori a mq. 200.
6. I nuovi manufatti o l'eventuale demolizione-ricostruzione o ristrutturazione, devono essere staccati dal piano dell'arenile, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, di ml. 1,00 e comunque ad almeno 1,50 rispetto

³⁸ Frase aggiunta come da osservazioni della Capitaneria di Porto

³⁹ Frase aggiunta come da osservazioni della Capitaneria di Porto



- alla quota l.m.m. misurata in riferimento ai capisaldi IGM95, sistema di riferimento WGS84.
7. In tutte le aree comprese in queste zone devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per i diversamente abili.
 8. La realizzazione delle opere comprese nel precedente comma è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai precedenti commi 4 e 5.
 9. La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di m. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.
 10. L'altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i m. 4,50, comprese le eventuali strutture di protezione di cui al successivo comma.
 11. Le coperture dei volumi realizzati e dei porticati, qualora questi ultimi risultassero complanari e costituenti un'unica struttura, possono essere utilizzate a solarium o per attività turistiche e ricreative, senza la installazione di ulteriori opere fisse, escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei frequentatori.
 12. Qualora si intervenisse ai sensi dell'art.7 comma 3, lett. c) sulle cabine esistenti per spostarle e/o trasformarle ad altro uso è fatto obbligo disporre le stesse in maniera perpendicolare alla linea di battigia, evitando di ostruire visivamente la spiaggia e il mare.
 13. In maniera analoga al comma precedente è fatto obbligo disporre le nuove volumetrie e/o superfici coperte e/o arredi o strutture mobili, per tanto la dimensione minore del manufatto deve essere parallela alla litoranea, in maniera da ostacolare il meno possibile la vista del mare. A tal fine, nella progettazione e realizzazione delle strutture, dovrà essere favorito l'uso del vetro, del legno e dei materiali trasparenti, compatibilmente con le funzioni da soddisfare; va vietato l'impiego di elementi costruttivi ed architettonici in calcestruzzo armato in opera e/o prefabbricato. E' consentito limitatamente alle strutture verticali e orizzontali portanti, l'impiego di acciaio.
 14. Sono possibili nell'ambito degli interventi di cui all'art.7 cambi di destinazione d'uso delle strutture esistenti compatibilmente con le attività di cui al precedente art.11
 15. E' vietata la recinzione degli stabilimenti balneari situati nelle aree in concessione.
 16. E' possibile, qualora si renda necessario, chiudere i porticati e/o le tettoie esistenti solo per la stagione invernale al fine di utilizzare tali strutture per il rimessaggio di arredi, ombrelloni, lettini, sdraio, mosconi, eccetera. Nel caso in cui non esistano tali strutture chiudibili è possibile, altresì, individuare e delimitare nell'ambito della concessione specifiche aree per un massimo di mq.100. Tali aree devono



essere adiacenti al manufatto principale e individuate verso il mare, non devono occupare il fronte su strada e devono essere recintate con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a mt.2,00.

17. Tutti i manufatti da realizzarsi sull'arenile dovranno essere posti, ove possibile, ad una distanza minima dalla linea di battigia di ml. 25, al fine di evitare possibili danni causati da eventuali mareggiate. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.

~~18. Sono vietati interventi su corsi d'acqua e/o canali e deve essere evitato l'utilizzo dei tratti di arenile a ridosso di fiumi, fossi e canali, se il tratto è dichiarato non balneabile, a cavallo del corso d'acqua.~~

Sono vietati le modifiche/interventi sull'andamento naturale dei corsi d'acqua, fossi e canali, e l'utilizzo dei tratti di spiaggia prospicienti, al fine di evitare che gli stessi in regime di piena possano rappresentare un pericolo o ai bagnanti e alle strutture balneari, pertanto dovranno essere assentite concessioni ad adeguata distanza di sicurezza. Tale previsione anche a tutela degli aspetti connessi alla salute pubblica poiché i corsi d'acqua rappresentano recettori di scarichi liberi da valutare sotto l'aspetto sanitario; con particolare riguardo ai tratti in cui è dichiarata la non balneabilità.⁴⁰

19. Sono vietati movimenti di terra di rilievo e deve essere salvaguardata la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le caratteristiche e le essenze arboree esistenti, ad eccezione per gli stabilimenti balneari esistenti, ai quali si consente la possibilità di innalzare il piano di pavimento delle⁴¹ strutture fino alla quota del piano stradale.

20. E' vietata la costruzione di muri di recinzione e/o contenimento, salvo casi eccezionali e comunque da eseguire a secco con materiali tipici del luogo e dimensioni contenute.

21. Per ogni concessione, gli scarichi di bagni e cucine sono convogliati, tramite pozzetti di ispezione sifonati, al collettore fognario comunale.

22. Tutte le opere fuori terra realizzate sull'arenile, sia da parte di privati che dall'Amministrazione Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.2001 Prot.n. DEM2A-1268.

23. Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinati ad ombreggio semplicemente poggiate e ancorate a terra che non superino il 5%, nonché attrezzature rimovibili per facilitare l'accesso al mare, di anziani e disabili, il concessionario può procedere previa mera comunicazione al Comune, purché le

⁴⁰ Comma sostituito come da osservazioni della Capitaneria di Porto

⁴¹ Correzione come da osservazioni della Capitaneria di Porto



stesse siano ricomprese nei parametri di cui al presente articolo.

24. Per tutte le nuove concessioni in mare ovvero per tutte le autorizzazioni anche a carattere temporaneo:(spettacoli pirotecnici, manifestazioni sportive o folkloristiche, ecc), che, in ipotesi, coinvolgono la sicurezza e la salvaguardia della vita umana, dovrà essere richiesta all'~~Ufficio Circondariale Marittimo~~⁴² competente per giurisdizione l'emanazione della necessaria ordinanza di polizia marittima/demaniale.
25. Per la realizzazione di una postazione di pronto intervento in struttura prefabbricata dotata di un lettino ed accessori per medicazioni, di bagni e passerelle d'accesso al mare per portatori di handicap, il concessionario che ne fosse sprovvisto può procedere direttamente dandone semplice comunicazione scritta al Comune, previo nulla osta ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", e dovrà essere sottoposta alla valutazione della competente ASL.
26. L'utilizzazione totale della superficie copribile e pavimentabile in una determinata concessione demaniale esclude la possibilità di utilizzarne altra, anche successivamente ad eventuali frazionamenti della concessione stessa e determinazione di nuove concessioni.
27. Sono fatte salve le fattispecie di cui al comma 2 del presente articolo qualora la concessione retrostante non sia connessa ad attività balneare. In questo caso la concessione connessa all'attività balneare può derogare al limite di cui al precedente comma 26 e coprire con volumi e tettoie il 5% dell'area e con pavimentazione un ulteriore 5%. Tale ultima tipologia di concessione dovrà garantire il rispetto dei commi che precedono.
28. I nuovi manufatti dovranno essere collocati e realizzati secondo le disposizioni descritte dai precedenti commi 10, 13, 17.

Art.14. Utilizzazione delle zone destinate a Concessioni Demaniali Balneari ~~senza strutture fisse~~ con strutture mobili⁴³ (Ombreggi)⁴⁴

1. Nelle zone destinate a concessioni demaniali balneari senza strutture fisse la massima estensione del fronte delle stesse non può superare i 50,00 ml., sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore.

⁴² Correzione come da osservazioni della Capitaneria di Porto

⁴³ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/21 e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA, oltre che del parere del Settore Urbanistica della Provincia di Chieti..

⁴⁴ Correzione come da verbale della Commissione Consiliare del 06.10.2011



Sono fatti salvi i frazionamenti di concessioni, esistenti alla data d'adozione del presente piano, che determinino nuove concessioni con fronte mare superiore a detto limite di 50,00 ml.

2. Nei tratti di arenile con profondità superiore a 100,00 ml. possono essere consentite concessioni retrostanti quelle a fronte mare.
3. Negli arenili a scarsa profondità o interessati dal fenomeno dell'erosione, dove possibile, il fronte della concessione può essere portato fino a ml.100,00 per il solo periodo di durata del fenomeno, e previa acquisizione dell'assenso preliminare del competente Servizio Regionale.
4. La percentuale massima di superficie pavimentata in modo non permanente per passerelle e piazzole non potrà superare il 20% dell'area concessa con una superficie massima di mq 250.
5. La percentuale di superficie copribile con volumi e tettoie, è del 10% dell'area in concessione, con una superficie coperta massima di mq 100. Le aree coperte da tende ombreggianti non potranno essere superiori a mq. 250.
6. In tutte le aree comprese in queste zone devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per i diversamente abili.
7. La realizzazione delle opere comprese nel precedente comma è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai precedenti commi 4 e 5.
8. La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di m. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso.
9. L'altezza massima dei volumi installati non potrà superare i m. 3,50, comprese le eventuali strutture di protezione di cui al successivo comma.
10. E' fatto obbligo disporre le strutture mobili in maniera da ostacolare il meno possibile la vista del mare. Nella progettazione e realizzazione delle strutture, dovrà essere favorito l'uso del legno e dei materiali trasparenti, compatibilmente con le funzioni da soddisfare; va vietato l'impiego di elementi costruttivi ed architettonici in calcestruzzo.
11. E' vietata la recinzione degli stabilimenti balneari situati nelle aree in concessione.
12. E' possibile, solo per la stagione invernale al fine di utilizzare tali strutture per il rimessaggio di arredi, ombrelloni, lettini, sdraio, mosconi, eccetera, individuare e delimitare nell'ambito della concessione specifiche aree per un massimo di mq.120. Tali aree non devono occupare il fronte su strada e devono essere recintate con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a mt.2,00.
13. Tutti i manufatti da realizzarsi sull'arenile dovranno essere posti, ove possibile, ad



una distanza minima dalla linea di battigia di ml. 25, al fine di evitare possibili danni causati da eventuali mareggiate.

14. Sono vietati interventi su corsi d'acqua e/o canali e deve essere evitato l'utilizzo dei tratti di arenile a ridosso di fiumi, fossi e canali, se il tratto è dichiarato non balenabile, a cavallo del corso d'acqua.
15. Sono vietati movimenti di terra di rilievo e deve essere salvaguardata la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le caratteristiche e le essenze arboree esistenti.
16. E' vietata la costruzione di muri di recinzione e/o contenimento.
17. Per ogni concessione, gli scarichi di bagni e cucine sono convogliati, tramite pozzetti di ispezione sifonati, al collettore fognario comunale.
18. Tutte le opere fuori terra realizzate sull'arenile, sia da parte di privati che dall'Amministrazione Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.2001 Prot.n. DEM2A-1268.
19. Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinati ad ombreggio semplicemente poggiate e ancorate a terra che non superino il 5%, nonché attrezzature rimovibili per facilitare l'accesso al mare, di anziani e disabili, il concessionario può procedere previa mera comunicazione al Comune, purché le stesse siano ricomprese nei parametri di cui al presente articolo.
20. Per tutte le nuove concessioni in mare ovvero per tutte le autorizzazioni anche a carattere temporaneo:(spettacoli pirotecnici, manifestazioni sportive o folkloristiche, ecc), che, in ipotesi, coinvolgono la sicurezza e la salvaguardia della vita umana, dovrà essere richiesta ~~all'Ufficio Circondariale Marittimo~~ alla Capitaneria di Porto⁴⁵ competente per giurisdizione l'emanazione della necessaria ordinanza di polizia marittima/demaniale.
21. Per la realizzazione di una postazione di pronto intervento in struttura prefabbricata dotata di un lettino ed accessori per medicazioni, di bagni e passerelle d'accesso al mare per portatori di handicap, il concessionario che ne fosse sprovvisto può procedere direttamente dandone semplice comunicazione scritta al Comune, previo nulla osta ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", e dovrà essere sottoposta alla valutazione della competente ASL.
22. L'utilizzazione totale della superficie copribile e pavimentabile in una determinata concessione demaniale esclude la possibilità di utilizzarne altra, anche successivamente ad eventuali frazionamenti della concessione stessa e

⁴⁵ Correzione come da osservazioni della Capitaneria di Porto



determinazione di nuove concessioni.

23. Sono fatte salve le fattispecie di cui al comma 2 del presente articolo qualora la concessione retrostante non sia connessa ad attività balneare. In questo caso la concessione connessa all'attività balneare può derogare al limite di cui al precedente comma 26 e coprire con volumi e tettoie il 5% dell'area e con pavimentazione un ulteriore 5%. Tale ultima tipologia di concessione dovrà garantire il rispetto dei commi che precedono.

24. I nuovi manufatti dovranno essere collocati e realizzati secondo le disposizioni descritte dai precedenti commi 10, 13, 17.

Art.15. Utilizzazione delle Zone Speciali

1. Le zone speciali comprendono le zone destinate al libero alaggio, varo e sosta delle imbarcazioni da pesca, da diporto e sport acquatici.

2. Sono riservate all'alaggio, al varo e alla sosta e sport acquatici, come individuate sulla Tav. .9."Sovrapposizione dei sistemi_Zonizzazione generale".

3. E' vietata la sistemazione in loco di attrezzature da spiaggia.

4. Nelle zone speciali con destinazione sport acquatici, potranno essere installate strutture per il ricovero delle attrezzature sportive con un limite dimensionale di mq.12 del 10% dell'area in concessione, con una superficie coperta massima di mq 100⁴⁶, le cui caratteristiche devono rispondere a quelle dello schema allegato⁴⁷.

5. Lo specchio acqueo antistante le suddette zone, delimitato da boe, sarà interdetto alla balneazione per motivi di sicurezza.

6. Le zone destinate all'alaggio e al varo e alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto possono essere date in gestione esclusivamente per le finalità indicate, ed assegnate comunque ⁴⁸attraverso procedure di evidenza pubblica.

Art.16. Area Riservata a Stabilimento con Requisiti di Eccellenza:

L'area è riservata al Comune e avrà caratteristiche di un'accoglienza universale, e verrà concessa mediante procedura di evidenza pubblica. I servizi che l'area dovrà contenere sono i seguenti:

- pronto soccorso;

⁴⁶ Modificato in accoglimento dell'osservazione n. 5/1, 6/1 e 6/2

⁴⁷ Correzione come da verbale della Commissione Consiliare del 06.10.2011 e del 17.07.2012

⁴⁸ Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 4/22



- servizi igienici e docce;
- fasciatoio per bambini;
- pedane e scivoli in legno;
- postazione ombrellone con pedana in legno;
- camminamenti in plastica;

Per la realizzazione degli interventi edilizi valgono le norme di cui al precedente art.13⁴⁹

Art.17.Aree Riservate a Stabilimenti Balneari con Destinazioni Particolari

Le aree, così come individuate nella Tav. .9."Sovrapposizione dei sistemi_Zonizzazione generale", sono riservate a Destinazioni Particolari, avranno caratteristiche di seguito elencate, e verranno concesse mediante procedura di evidenza pubblica.

- Forze Armate, di Polizia, ecc.
 - Le caratteristiche da rispettare sono quelle riportate all'art.12;
- Stabilimenti Balneari accessibili agli animali domestici (cani e gatti)

Oltre alle caratteristiche riportate nell'art.13, essi dovranno:

- Essere distinte da opportuna segnaletica, (in modo tale che gli eventuali clienti nella zona limitrofa siano informati della destinazione a custodia di animali) ,
- Essere dotate di un sistema di controllo del libretto delle vaccinazioni e della certificazione dell'avvenuto trattamento da non meno di due giorni e non più di venti giorni precedenti per l'Echinococcosi.
- Garantire la reperibilità di un veterinario.
- Avere una zona di balneazione riservata delimitata da boe e corde di colore rosso.
- Avere almeno una doccia ed una fontana distinte e riservate agli animali.
- Ogni ombrellone dovrà essere dotato di recinzione con altezza compresa tra ml. 0,80 e ml.1,20 e avere un contenitore per i rifiuti, di apposita ciotola dell'acqua, stuoie, ed all'interno di essi gli animali di piccola taglia non potranno essere assicurati a punti fissi.

⁴⁹ Correzione come da verbale della Commissione Consiliare del 06.10.2011



- Garantire attorno ad esse una fascia di rispetto di almeno ml. 5
- Essere dotate di un sistema rapido ed efficace di distribuzione di palette per la raccolta delle deiezioni animali, e in ogni caso ad ogni proprietario dovrà essere consegnato, al momento dell'ingresso nello stabilimento balneare, un contenitore ed una palettina per la raccolta delle stesse. La rimozione delle deiezioni solide deve essere prontamente effettuata dal proprietario o da chi detiene gli animali e l'eliminazione delle deiezioni e delle palette utilizzate sarà sempre cura di coloro che le avranno rimosse, attraverso gli appositi contenitori di rifiuti per la nettezza urbana.
- l'accesso alle zone destinate all'accoglienza è consentito ai cani condotti con guinzaglio e gli animali dovranno essere forniti di museruola (anche non indossata)

Art.18.Ombreggio⁵⁰

I titolari di strutture ricettive, alberghi, pensioni, campeggi e villaggi turistici, possono ottenere, laddove richiesto, la concessione di un tratto di spiaggia il più possibile vicino alle strutture. In tal senso il piano demaniale comunale prevede aree per concessioni riservate alle strutture ricettive che ne risultassero prive. Le relative concessioni sono intestate e collegate alla struttura ricettiva e non possono essere cedute separatamente né possono essere autorizzati subingressi, tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa società o persona fisica subentrante.

All'interno delle aree destinate ad ombreggio, può essere installato un manufatto temporaneo e di facile asportabilità della dimensione massima di m. 4x4,16, il cui lato di ml. 4,00 venga posto fronte mare,⁵¹ del 10% dell'area in concessione, con una superficie coperta massima di mq 25⁵².

~~Allo scopo di evitare il più possibile l'occupazione dell'area demaniale con strutture fisse, nell'assegnazione mediante procedura di evidenza pubblica delle aree destinate a Concessioni Demaniali Balneari senza strutture fisse può prevedersi un particolare punteggio per coloro che localizzano interamente le strutture fisse e di servizio sulle proprietà private poste in immediata adiacenza all'area demaniale, fermo restando che tale punteggio non costituisce prelazione, destinando l'area demaniale al solo ombreggio.~~

Allo scopo di evitare il più possibile l'occupazione dell'area demaniale con strutture fisse, nell'assegnazione mediante procedura di evidenza pubblica delle aree destinate a

⁵⁰ Correzione come da verbale della Commissione Consiliare del 06.10.2011

⁵¹ Correzione come da verbale della Commissione Consiliare del 06.10.2011, del 17.07.2012 ed emendamento alla Del. C.C. n.29 del 09.08.2012

⁵² Corretto in accoglimento dell'osservazione n. 3/2, 5/1 e 6/3



Concessioni Demaniali Balneari ~~senza strutture fisse~~ con strutture mobili⁵³ può prevedersi un particolare punteggio per coloro che realizzano una minore superficie coperta dedicata alle strutture fisse e di servizio, e che tale punteggio venga assegnato in proporzione alla riduzione di superficie coperta da quanto previsto dall' articolo 14 comma 5, fermo restando che tale punteggio non costituisce prelazione.⁵⁴

Art.19. Trabocchi

I Trabocchi entrano a pieno diritto nella lettura del sistema ambientale, in quanto caratterizzano il paesaggio con la loro presenza, rendendolo unico e differenziandolo da tutto il resto della costa abruzzese ed italiana.

E' prevista, nel rispetto del C.N. e art. 8 del P.D.M.R., la possibilità di richiedere concessioni demaniali marittime per la realizzazione dei trabocchi, nelle medesime zone in cui, in passato, esistevano trabocchi successivamente abbandonati e scomparsi come individuati nella Tav. .9."Sovrapposizione dei sistemi_Zonizzazione generale" ;

La loro superficie non dovrà superare i mq. 90, oltre ai bracci a sostegno della rete da pesca, e i casotti di servizio non potranno avere superficie superiore a mq. 12.

I trabocchi preesistenti potranno essere ristrutturati solo attraverso l'utilizzazione di tecnologie e/o materiali originari e comunque rispettare i limiti imposti dalla presente normativa e se, regolarmente autorizzati, in caso di interventi, potranno mantenere le superfici esistenti.

Per le autorizzazioni necessarie, oltre la concessione demaniale, per i materiali e le tecnologie da utilizzare, le definizioni e le procedure si rimanda all'apposito Regolamento Comunale previsto dalla L.R. 11/2009 art.1 comma 5 testo in vigore.

Art.20. Attrezzatura della Scogliere⁵⁵

~~Nelle aree indicate è possibile realizzare strutture stagionali, da rimuovere alla fine della stagione balneare, così come stabilito dalla CC.PP., aventi la destinazione d'uso di servizio turistico.~~

~~Le attrezzature balneari per la sola stagione estiva devono rispettare un processo costruttivo reversibile cioè smontabile e facilmente trasportabile ma anche flessibile e riciclabile per rispondere al principio della sostenibilità, come da tipi esemplificativi riportati nella Scheda Tecnica C e riferiti alla ricerca svolta per la Regione Abruzzo, dal Dipartimento dell'Ambiente Costruito (DiTAC.) della Facoltà di Architettura di Pescara, per "Le linee guida finalizzate all'utilizzo turistico balneare sostenibile dei pennelli~~

⁵³ Correzione come da parere del Settore Urbanistica della Provincia di Chieti.

⁵⁴ Comma sostituito in accoglimento dell'osservazione n.3/3

⁵⁵ Articolo Eliminato in accoglimento dell'osservazione n. 4/7 e 4/23 e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA, oltre che dal parere del Settore Urbanistica della Provincia di Chieti.



~~frangiflutti previsti nei progetti R.I.C.A.MA. – CIPE” dove sono state verificate, nel trasferimento su una specifica realtà ambientale, le linee guida configurate da M. C. Forlani nella precedente ricerca inerente l’attrezzabilità sostenibile della costa.~~

~~Fatto salvo il rispetto delle normative della sicurezza, igienico-sanitarie, impiantistico, e nel rispetto solo dell’art.5 del DPR 236/89 sulle normative delle barriere architettoniche, le strutture potranno avere anche l’articolazione a palafitta.~~

~~Le dimensioni massime consentite di superficie calpestabile sono di mq 50, di cui il 30 % è possibile utilizzare come deposito. Dalle superfici sopracitate sono escluse quelle destinate a passerelle, necessarie esclusivamente per accedere alle strutture stagionali.~~

~~Saranno monopiano, con la possibilità di copertura in tessuto, nelle parti scoperte e a legno senza altri materiali di copertura nelle parti a deposito.~~

~~I parapetti possono essere in corda, legno e acciaio, da rimuovere alla fine della stagione balneare.~~

~~L’altezza massima alla copertura dal piano di calpestio del piano di calpestio non potrà superare i 3 mt.~~

~~La struttura dovrà essere completamente autonoma dal punto di vista energetico, tramite l’utilizzo integrato dei pannelli fotovoltaici, solare termico.~~

~~Nel caso di servizi igienici, questi dovranno essere progettati come autonomi e posizionati sulla terra ferma.~~

~~Le aree saranno assegnate tramite bando pubblico.~~

~~La stagionalità dovrà essere dimostrata dal deposito di autodichiarazione con allegata una foto dalla data certa, da depositarsi al comune entro il 15 ottobre a firma del titolare della Concessione Demaniale.~~

~~Per le stagioni successive, nel caso di non modifica della struttura assentita, si potrà rimontare dopo avere comunicato l’inizio dei lavori, a condizione che tutte le altre normative non siano modificate.~~

Art.21. Materiali e Finiture

1. Strutture

In generale deve essere fatto il più possibile uso di materiali tradizionali e tipici del luogo, evitando l’utilizzo di materiali plastici e/o plastificati.

Per la realizzazione delle strutture di tutti i manufatti è obbligatorio l’utilizzo del legno e del vetro, preferibilmente provenienti da processi di riciclo e dell’acciaio. E' vietato l'uso del calcestruzzo armato prefabbricato o gettato in opera e della muratura per le strutture in elevazione, come definite dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.2001 Prot.n. DEM2A-1268.



2. Pavimentazioni

Le pavimentazioni per percorsi pedonali, aree posa tavoli, impianti per il gioco e lo sport: devono essere in legno o in materiali litoidi, posate a secco sulla sabbia, se lisce, colorate in armonia con il resto della concessione, se scabrose, ovvero in ghiaietto lavato, con tinte che vanno dal bianco al color sabbia, al grigio chiaro, al rosa paglierino.

Dovranno essere limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente necessari per portatori di handicap.

Per gli interni dovrà essere usato il legno opportunamente trattato, le lastre di pietra naturale locale, le mattonelle di ceramica o simili con caratteristiche antisdrucchiolo.

3. Rivestimenti e finiture

Le finiture ed i rivestimenti esterni dovranno essere in legno opportunamente trattato.

E' vietato l'uso di calcestruzzo a vista, gesso o rivestimenti in muratura.

Le finiture ed i rivestimenti interni dovranno essere in legno opportunamente trattato, in piastrelle di ceramica o simili, in intonaco civile con malte a base di calce idrauliche rifinito con tinteggi a tempera o a base di calce.

La cucina ed i bagni devono essere pavimentati con materiale antiacido tipo gres, monocottura e simili ed avere le pareti verticali rivestite con lo stesso materiale per un'altezza minima di ml. 2,00.

I manti delle coperture potranno essere realizzate in legno o in calcestruzzo prefabbricato alleggerito, e dovranno essere piane, costituite da pavimentazione flottante, o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili; in tal caso, se a vista, i pluviali, le scossaline e le converse devono essere in rame dello spessore o in lamiera zincata e verniciata nei colori previsti dalle presenti norme.

Il tetto piano o in leggera pendenza, solo per il deflusso delle acque dovrà essere in materiale leggero, prospetticamente schermato.

E' vietato realizzare coperture a capanna, padiglione o a falde pendenti in genere.

4. Serramenti

I serramenti dovranno essere in legno di essenze dure, quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere, il mogano e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti.

Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, per gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo.

Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in metallo ottonato e vetri con caratteristiche antinfortunistiche.



5. Colori

Tutti i manufatti devono essere tinteggiati privilegiando i colori tenui ed evitando materiali plastificati, così come le opere complementari, accessorie e di arredo di ogni genere, che dovranno essere costituite da elementi di limitata incidenza ambientale.

Le facciate possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso colore, seppur scalato (con la presenza maggiore o minore della tinta bianca nella composizione), o più colori, nelle diverse parti in cui può essere scomposto il prospetto: fondo, rilievi, cornici, riquadrature, zoccolo.

I colori consentiti sono:

- legno naturale
- bianco
- colori pastello: senza limitazioni

Sono vietati tutti gli altri colori, nonché i colori metallizzati o anodizzati.

I colori previsti per le facciate valgono anche per i serramenti, sia lignei che metallici. Sui serramenti in legno, oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti.

La piantumazione dovrà avere la funzione di difesa dal vento, dal sole e dal rumore, di arredo di impianti balneari e di zone attrezzate.

Dovranno essere utilizzate in prevalenza specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali.

In ogni caso, inerbimenti e piantumazioni dovranno essere costituiti da specie tipiche dei luoghi. Dovranno essere salvaguardate le essenze arboree esistenti, segnatamente quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia.

Per il posizionamento di piante e arbusti, non è richiesta alcuna autorizzazione purché posizionate ad una distanza minima di m.15 dalla battigia, con esclusione delle aree SIC e vincolo di Natura 2000.

In particolare, per **l'attrezzatura delle scogliere frangiflutti**, dovrà essere osservato il seguente **sistema costruttivo**:

riguarda principalmente le esigenze di **gestione** e di salvaguardia dell'ambiente, in particolare la durata-stagionalità del sistema e dunque la smontabilità (fasi costruttive) con i parametri di peso, imballaggio, trasportabilità, stoccaggio, e la valutazione delle scelte dei materiali caratterizzanti il progetto (valutazione LCA)

obiettivo: garantire la salvaguardia dell'ambiente (tramite temporaneità del manufatto: montaggio&smontaggio) e facilitazione della gestione e la manutenzione del sistema

requisito: qualità del servizio-gestione

strategie e tecnologie progettuali: criteri di eco-progettazione: progettazione modulare del sistema, flessibilità e adattabilità dei sistemi tecnici e impiantistici.



indicatore di controllo: scelta di materiali e sistemi costruttivi appropriati, tempi di costruzione e decostruzione, caratteristiche degli imballaggi, pesi, dimensioni e trasportabilità (mezzi e modi) strumenti: grafici, abachi e tabelle delle fasi; piano di costruzione (cantiere); piano di manutenzione; LCA dei materiali prevalenti caratterizzanti il progetto per almeno il 50%

Art.22. Abbattimento Barriere Architettoniche

L'art. 23 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e all'effettiva possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili.

I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

La visitabilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. n. 236/1989.

Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere senza salti di quota e senza soluzione di continuità.

Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile ai diversamente abili.

Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989.

Il Comune assicura l'accesso agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo con tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti.

In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Art.23. Cartellonistica

E' vietata l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

E' consentita l'apposizione di n. 2 insegne di segnalazione dell'impianto balneare, una posta a bandiera verso il lungomare ed una posta sulla facciata della struttura principale ben visibile dal mare. Quest'ultima non può avere dimensioni superiori a mq.0,50 e deve riportare il numero della concessione. Quella posta a bandiera deve riportare oltre al numero anche la denominazione e sarà oggetto di una progettazione unitaria riguardante tutte le concessioni a cura dell'Amministrazione Comunale.

Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.



Art.24. Accesso tra concessioni

1. Le concessioni preesistenti, nel caso in cui al confine tra di esse non vi sia un passaggio dell'ampiezza di almeno 5 metri per consentire il libero accesso al mare, sono tenute, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del PDMMR, a garantire tale accesso, con la mancata occupazione di 2,50 mt da parte di ciascuna di esse.

Art.25. Ampliamento e/o modifica delle concessioni

1. Le concessioni preesistenti possono essere autorizzate ad una modifica e/o ampliamento degli impianti e/o concessioni, sempre ed in ogni caso, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al presente PDMMR.

2. La modifica e/o l'ampliamento dovrà essere realizzato mediante la realizzazione di strutture leggere ed in conformità alle norme del Piano Particolareggiato allegato.

Art.26. Concessioni preesistenti

1. Le disposizioni del presente PDMMR si applicano anche alle concessioni preesistenti all'approvazione del presente piano nei limiti di compatibilità.

Art.27. Divieto di recinzioni

E' vietata, ai sensi dell'art. 5 comma 17 del PDMMR, la recinzione degli stabilimenti balneari situati nelle aree in concessione.

Art.28. Funzioni di vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza sulle modalità di esercizio delle concessioni demaniali marittime destinate ad uso turistico ricreativo, sono esercitate dall'Amministrazione Comunale e dall'Agenzia delle Dogane, ciascuno per le rispettive competenze.

L'Autorità Marittima continua ad esercitare le funzioni di polizia marittima previste dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione.

Art.29. Modalità di rilascio delle concessioni

Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere le concessioni demaniali marittime, così come individuate nel presente PDMMR, nonché le modalità relative all'espletamento della procedura di aggiudicazione delle stesse concessioni, sono disciplinate dal bando-tipo approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 964 del 26 ottobre 2004 allegato al presente PDMMR e che di esso costituisce parte integrante, fermo restando il rispetto delle competenze dell'Agenzia delle Dogane.

Relativamente alle concessioni ricadenti in aree perimetrali quali aree SIC (Sito di Interesse Comunitario) requisito inderogabile per il rilascio della concessione sarà il parere Ambientale dell'autorità competente.




Art.30. Norme di chiusura

Per quanto non disposto dal presente PDMC, valgono le disposizioni di cui al PDMR, nonché di cui al Codice della Navigazione ed al relativo Regolamento di Attuazione.




Scheda Tecnica A⁵⁶


tipologia A.1



tipologia A.2



sezione I-I'



parametri tecnici

A	B	C	D	E
max 6.5 m.	max 4.5 m.	max 1.8 m.	max 4.0 m.	max 2.5 m.

parapetto in legno con corrimano in corda

pavimentazione revomibile in legno
struttura portante removibile in acciaio/legno

plinti di fondazione fissi in acciaio/legno


piattaforma lignea



⁵⁶ Eliminata in accoglimento delle osservazioni e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA



Scheda Tecnica B⁵⁷




⁵⁷ Eliminata in accoglimento delle osservazioni e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA



Scheda Tecnica ~~G~~⁵⁸

attrezzature lignee



⁵⁸ Eliminata in accoglimento delle osservazioni e dei settori Demanio e OO.MM. della GRA